



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

VIII SERVIZIO

POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 26 del 29/03/2011

Raccolta Ufficiale

N. 304

del 18/04/2011

OGGETTO: Indennizzo da corrispondere al Sig. Leogrande Giuseppe, in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola, relativa al decesso di n. 1 pecora di razza meticcina di un anno gravida al 4° mese e di n. 2 suini di razza meticcina.

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta del 03.06.2008 avanzata dal Sig. Leogrande Giuseppe, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della morte di n. 1 pecora di razza meticcina di un anno al 4° mese di gravidanza e di n. 2 suini di razza meticcina con matricola n. IT072000060720 e IT 017BA043;

Viste le note inviate dall'Avv. Chiara Lombardi in nome e per conto del titolare dell'impresa agricola, Sig. Giuseppe Leogrande, corredate dalla documentazione utile all'accertamento del danno, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della perdita di n. 3 capi di bestiame (n. 1 ovino e n. 2 suini) in seguito ad aggressione ad opera di un branco di cani randagi numeroso e famelico;

Visto il verbale di constatazione n. 50 Prot. 382/VET.A/08 datato 01.06.2008 reso dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario–Nucleo di Vigilanza, della Regione Puglia Azienda USL BA/5, Sede di Putignano, il quale recita testualmente: "la presenza delle carcasse degli animali su richiamati e le evidenti ferite lacero contuse che su di essi avevano inferto il branco dei randagi", causando la morte di n. 1 pecora di razza meticcina,

con matricola n. IT072000060720 e di n. 2 suini con matricola n. IT 017BA043 completamente sbranati da cani randagi”;

Vista la nota prot. n. 4551/2010, resa dalla Regione Puglia, Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, sede di Bari, in riscontro alla nota inviata da questo Ente prot. n. 3683/2010, la quale precisa che: *“il Comune coinvolto deve istruire la pratica di indennizzo, così come previsto dalla DGR n. 3203/97, adottando la valutazione del bestiame deceduto eseguita dalla ASL competente e quindi, dopo aver risarcito l'allevatore per l'ammontare del solo valore dei capi predati, deve inoltrare la documentazione completa al Servizio Vet. Reg.le dell'Assessorato alla Sanità, per la restituzione dell'importo versato”*.

Vista la Legge Regionale n. 12/95, specifico l'art. 16 prevede: *“Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per la perdita di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, per i quali son si è in grado di risalire al proprietario. Tali eventi devono essere accertati dai competenti Servizi Veterinari delle ASL”*;

Vista la deliberazione resa dalla Giunta Regionale n. 3203 del 2.6.1997, di approvazione della Direttiva Regionale concernente l'indennizzo a favore degli allevatori per perdite di capi di bestiame, causate da cani randagi o inselvaticiti;

Considerato che la Legge Regionale del 30 novembre 2000 n. 21, all'art. 13, lett. c) prevede: *“Il riconoscimento... dei danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi; il Comune previo accertamento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1988 n. 218”*;

Ritenuto, comunque di dover provvedere alla definizione della pratica amministrativa;

Visto il Bollettino ISMEA (ovicaprini) del 26.05.2008;

Visto il Bollettino ISMEA (suini) del 09.06.2008

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

in considerazione di quanto sopra esposto:

1. **di prendere atto** che il valore della morte di n. 1 pecora di razza meticcina di un anno al 4° mese di gravidanza e di n. 2 suini di razza meticcina, in seguito ad aggressioni di cani randagi è di € 393,12, come da bollettini ISMEA;
2. **di impegnare ed imputare** l'importo complessivo pari ad € 393,12 al Cap. 9150 epigrafato: “Servizi per conto di terzi”;
3. **di accertare** che la complessiva somma pari a € 393,12, previo accreditamento da parte della Regione Puglia venga introitata al Cap. 9005 epigrafato: “Rimborso spese per servizi per conto di terzi”;
4. **di liquidare** in favore del Sig. Leogrande Giuseppe, in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola, nato a Castellana Grotte il 31.10.1953 ed ivi residente alla St. Prov.le Alberobello n. 157/A, la complessiva somma di € 393,12, quale indennizzo per la perdita di capi di bestiame, causata da cani randagi;
5. **di trasmettere** la documentazione completa al Servizio Vet. Reg.le dell'Assessorato alla Sanità, Via Caduti di Tutte le Guerre, 15 - Bari, per la restituzione dell'importo liquidato in favore del Sig. Leogrande Giuseppe.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore

*Il Responsabile dell'VIII Servizio
Ten. Francesco Pace*

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 29/03/2011 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 268/2011
Acc. 28/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 448

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 19/04/2011